

# COMUNE DI USSASSAI

## Provincia di Nuoro

### PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

DECRETO CRESCITA: CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI  
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - MIGLIORAMENTO  
DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DEL  
PALAZZO MUNICIPALE DI USSASSAI

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Data: Ottobre 2019

ALL. M

L'Amministrazione Comunale

Il Responsabile Del Servizio Tecnico

**COMUNE DI USSASSAI    Rep. N. \_\_/2019**

**PROVINCIA DI NUORO**

**Serie LP/001**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**SCRITTURA PRIVATA**

**DECRETO CRESCITA: CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – MIGLIORAMENTO  
DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DEL  
PALAZZO MUNICIPALE DI USSASSAI**

**LOTTO CIG. N. \_\_\_\_\_**

L'anno duemiladicianove, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Ussassai  
(Nu), nella residenza comunale, in Via Nazionale n. 120,

**TRA**

il signor **Luciano Loddo** nato a Tertenia (Nu) il 20-12-1967, il quale dichiara  
di agire in nome e per conto del Comune di Ussassai, con sede in Via  
Nazionale n. 120, codice fiscale 00160240917, ove, per ragioni d'ufficio,  
elege il proprio domicilio, nella sua qualità di Responsabile del Servizio  
LL.PP., ai sensi dell'art 107 del D.lgs. 18.08.2000 n.267 e in virtù del decreto  
del Sindaco n. 02 del 10-04-2018, di seguito per brevità denominato "ente  
appaltante";

il signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_-\_\_-\_\_\_\_, residente in  
\_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, il  
quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della Ditta  
\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, codice  
fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_, iscritta nel registro delle

Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al numero corrispondente al codice fiscale in seguito per brevità denominato “appaltatore”.

### **PREMESSO CHE**

- con delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei ..... dell'importo complessivo di € \_\_\_\_\_ ( diconsi euro \_\_\_\_\_/00) di cui € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_/95) per lavori e oneri a base di procedura, di cui:
- soggetti a ribasso d'asta € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_/87)
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_/08), come da progetto redatto dal professionista incaricato;
- i lavori sono finanziati per € 90.000,00 con Fondi Comunali con imputazione sugli esercizi finanziari 2018/2020;
- e con imputazione sul Piano dei conti armonizzato al cap. \_\_\_\_\_;
- a seguito di procedura negoziata sono state invitate con apposito atto consistente in un avviso riportante tutte le informazioni necessarie ed indispensabili per poter procedere all'appalto dei lavori;
- con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_-\_\_\_\_-2019 \_\_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'appaltatore che ha proposto in sede di gara un ribasso del \_\_\_\_\_xxx %;minando
- è stato accertato il possesso dei prescritti requisiti nei confronti dell'appaltatore con sede in Ussassai (Nu) in Località Serr'e Luigi snc e pertanto l'aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare è stata accertata la regolarità

contributiva dell'appaltatore mediante il DURC prot. INAIL n. 12987201, con scadenza validità al 01-01-2019;

Ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii non è stata acquisita la documentazione antimafia in quanto l'importo del contratto è inferiore alla soglia ivi prevista, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;

Il Legale Rappresentante della ditta e il Responsabile del procedimento, in data odierna hanno sottoscritto il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto (come previsto dal comma 3 dell'art. 106 del D.P.R. 26.10.2010 n. 207);

L'appaltatore ha presentato tutta la documentazione richiesta per la stipula del presente contratto e in particolare è stato sottoscritto il Patto di integrità il cui schema è stato approvato con giusta deliberazione della Giunta Comunale, che è allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1 - Oggetto del contratto** L'Ente Appaltante affida all' Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva responsabilità, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di “\_\_\_\_\_”, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed incondizionata delle norme, patti e condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, nel loro complesso, oltre che dal

capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000, e dalle disposizioni del presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto e dagli elaborati grafici progettuali che le parti dichiarano di conoscere, e che previa dispensa della loro lettura, sottoscritti, con firma digitale, dalle parti per integrale accettazione unitamente al capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono allegati ad esso ed inoltre dalle disposizioni tecniche della direzione dei lavori e da tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di lavori pubblici.

**Articolo 2 - Condizioni di appalto** - Nell'accettare i lavori di  
“ \_\_\_\_\_ ” l'Appaltatore dichiara:

- Di aver preso conoscenza di tutti gli atti e gli elaborati costituenti il progetto dei lavori di cui al presente contratto, e di non avere in proposito alcuna riserva od opposizione da manifestare.
- Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
- Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi presunti per la durata dei lavori.
- Di avere valutato i tempi del cronoprogramma dei lavori adeguati e sufficienti anche tenuto conto dell'andamento climatico sfavorevole nel corso dei lavori e dei lavori affidati ad altre ditte.
- Di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in

vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi, secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi lavorativi.

**Articolo 3- Ammontare del contratto** - L'importo complessivo dell'appalto è stabilito in € 133.221,12 (diconsi euro centotrentatremiladuecentoventuno/12), così suddivisi:

- € 130.785,04 (diconsi euro centotrentamilasettecentoottantacinque/04) per lavori;
- € 2.436,08 (diconsi euro duemilaquattrocentotrentasei/08) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Il contratto è stipulato a misura.

**Articolo 4- Domicilio dell'appaltatore** - 1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede dell'Ente Appaltante. Le notificazioni e le intimazioni relative al contratto verranno effettuate dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta, oppure a mezzo di messo comunale, ovvero mediante lettera raccomandata al domicilio di cui sopra.

**Articolo 5 - Termini per la consegna, l'inizio e l'ultimazione dei lavori –**

1. - La consegna dei lavori all'appaltatore avverrà con le modalità prescritte dal Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000. Resta comunque salva per l'Ente appaltante sia la facoltà di procedere ad una consegna di urgenza dei lavori appaltati, sia la facoltà di procedere ad una

consegna frazionata, senza che al riguardo l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimento di sorta.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro **20 giorni (venti giorni)** dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **120 (centoventi giorni)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, così come previsto dal capitolato speciale d'appalto ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. Il certificato di ultimazione dei lavori è rilasciato dal direttore dei lavori a seguito della comunicazione redatta per iscritto da parte dell'appaltatore dell'avvenuta conclusione dei lavori. Si segue la disciplina stabilita dall'art.107 del D.Lgs 50/2016.

**Articolo 6 - Penale per i ritardi** - 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale giornaliera pari ad Euro 100,00 (diconsi euro cento/00), così come previsto dal capitolato speciale d'appalto. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore a quanto previsto sopra, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016.

2. La penale, con l'applicazione nella stessa misura di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di

risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Articolo 7 - Sospensioni, proroghe e riprese dei lavori**

Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori e le proroghe agli stessi restano disciplinate dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e dal capitolato speciale d'appalto, cui le parti fanno consensualmente ed espresso rinvio dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto.

#### **Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore ed Esecuzione dei lavori**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'esecuzione dei lavori è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizioni patti e modalità dedotti e risultanti nel capitolato speciale d'appalto e nel progetto esecutivo, atti che furono alla base della gara e che sono qui integralmente richiamati e formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge approvato dall'ente appaltante.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'ente appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e

amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro dieci giorni dall'intervenuta modifica. L'appaltatore si impegna a rispettare il patto di integrità, che sottoscritto dalle parti è allegato al presente contratto e fa parte integrante e sostanziale dello stesso.

**Articolo 9 - Danni** - Sono a carico dell'appaltatore le misure e le responsabilità per evitare il verificarsi di danni. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore.

**Articolo 10 - Controlli** - Il Responsabile del procedimento, avvalendosi del direttore dei lavori, procede in qualsiasi momento al controllo periodico dell'attività da svolgere e alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, mediante ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della contabilità, esame del rispetto del cronoprogramma e incontri con l'appaltatore, secondo modalità e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attività nel cantiere. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell'art. 19 del D.M. 145/2000.

**Articolo 11 - Contabilizzazione dei lavori** La contabilizzazione è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e con le modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto.

**Articolo 12 - Invariabilità del corrispettivo** Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1 del codice civile.

**Articolo 13 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti nel rispetto dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'elenco dei prezzi unitari è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Articolo 14 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo** - 1. I pagamenti dei lavori saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo, al netto del ribasso d'asta e dell'importo delle rate di acconto precedenti, almeno pari ad una somma non inferiore a **€ 35.000,00 (diconsi euro trentacinquemila/00)** ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto.

2. Al pagamento si provvederà mediante mandato di pagamento da parte del tesoriere comunale, di provvedere mediante accreditamento sul conto corrente indicato per iscritto dall'appaltatore. La sostituzione del rappresentante legale, non avrà effetto nei confronti dell'ente appaltante, finché non sarà stata a quest'ultimo comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ogni eventuale ulteriore designazione va effettuata per iscritto e deve essere allegata al presente contratto.

3. In caso di ritardo nei pagamenti, imputabile all'amministrazione, saranno eventualmente corrisposti gli interessi secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo in acconto o a saldo, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il documento

unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); ogni somma che non venga corrisposta dall'ente appaltante, a causa della mancata regolarità contributiva, non produrrà alcun interesse. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Nel caso in cui venga comunicato un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di cui sopra.

Ogni somma che a causa dell'accertamento della inadempienza di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

#### **Articolo 15 - Anticipazione.**

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di una anticipazione pari al 20% del valore del presente contratto e quindi pari a Euro 6.952,00 (diconsi euro seimilanovecenticinquantadue/00), che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento degli stati di avanzamento secondo quanto prescritto dalla norma soprarichiamata. L'anticipazione verrà erogata all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal responsabile unico del procedimento. L'erogazione della anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero della anticipazione stessa

secondo al cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero della anticipazione da parte dell'ente appaltante.

**Articolo 16 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

Art 102 comma 1 del D.Lgs.50/2016 1. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è emesso entro il termine di trenta giorni previsto dal capitolato speciale d'appalto ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

**Articolo 17 - Cessione di Crediti** - Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui alla legge n. 52/91, come previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

**Articolo 18 - Cessione del Contratto**- Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

## **Articolo 19 - Subappalto**

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'appaltatore circa le quote della prestazione da subappaltare, l'Ente appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente appaltante per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente appaltante è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

**Articolo 20 - Risoluzione del contratto** - 1. Come previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

**Articolo 21 - Controversie** - 1. Ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% e il 15 % dell'importo contrattuale, si esperisce la procedura per il bonario accordo prevista dal citato articolo. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, e comunque in ogni altro caso, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Tribunale di Lanusei, in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, cui le parti fanno consensualmente ed espresso rinvio dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto. Viene esclusa la competenza arbitrale

**Articolo 22 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza ed in tema di assunzioni obbligatorie.**

1. - L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi in materia di occupazione e mercato del lavoro e quelli in materia di assunzioni obbligatorie, qualora sia tenuto a rispettarli, in base alle vigenti norme. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti, ed ancora di rispettare tutte le norme e le prescrizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Per le finalità di cui al precedente comma è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

2. L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto,

anche se assunti al di fuori della Regione Sardegna, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Sardegna durante lo svolgimento dei lavori ivi compresa l'iscrizione dell'impresa e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.

5. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

L'Appaltatore si impegna infine ad assolvere agli obblighi contenuti nelle norme di cui all'art.52 della Legge Regionale 07.08.2007 n.5 che sono integralmente richiamate nel presente contratto e ne fanno parte integrante e sostanziale.

L'appaltatore assume l'obbligo di consegnare e fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e recepito integralmente dal Comune di Ussassai, nonché il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ussassai vengono consegnati all'appaltatore all'atto della stipula

del presente contratto, il quale dichiara di riceverli. L'appaltatore prende atto che la violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento determina la risoluzione del contratto.

L'appaltatore assume l'obbligo, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Ussassai nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'appaltatore dichiara di non aver violato l'obbligo di cui al precedente periodo nei tre anni precedenti la scadenza del bando di gara.

#### **Articolo 23 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore ha depositato, presso la stazione appaltante, un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.lgs. 81/2008. Tale piano è allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Le Parti dichiarano di sottoscrivere, per integrale accettazione, il piano di sicurezza e coordinamento allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

2. L'appaltatore si impegna a fornire tempestivamente all'ente appaltante gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Articolo 24 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva di € 7.521,00, pari al 5,65 % dell'importo contrattuale, a mezzo polizza fideiussoria n. 1674.03.27.2799750138 in data 28-11-2018 stipulata con la società **Sace BT spa gruppo cdp**, rilasciata dall'Agenzia territoriale con sede in Cagliari (Ca), sottoscritta dalle parti e allegata al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.3. Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Ente Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione, come sopra prestata, ed inoltre l'Appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora l'Ente Appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

4. La suddetta cauzione sarà svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione

5. L'appaltatore si impegna a costituire, almeno dieci giorni prima, della consegna dei lavori, apposita polizza assicurativa per le finalità di cui all'art. 103, comma 7, del D.lgs. 18.04.2016 n.50, secondo le modalità ivi indicate.

#### **Articolo 25 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui**

**alla legge 136/2010** – L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'ente appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società poste italiane s.p.a.

3. Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche l'appaltatore dichiara inoltre che in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

5. L'Appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato su cui accreditare tutti i pagamenti inerenti al presente contratto è quello indicato nell'apposita dichiarazione resa dall'Appaltatore ed allegata agli atti contrattuali. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

**Articolo 26 – Normativa Applicabile** - Per quanto non disposto dal presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le disposizioni del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e dei relativi atti attuativi, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 rimaste in vigore, della

legge regionale 07/08/2007 n.5, del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000, del D. Lgs 09/04/2008 n. 81 e degli artt. 1655 e seguenti del codice civile, in quanto non derogati dalla normativa specifica del settore degli appalti delle opere pubbliche.

**Articolo 27 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - 1** Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, imposta di registro in caso d'uso, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. L'imposta di bollo è assolta con il deposito da parte dell'appaltatore del contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo di € 16,00 che riporta il seguente numero seriale 01170858443211 e la successiva apposizione dello stesso sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell'Ufficio

3. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

**Articolo 28 - Trattamento dei dati personali -** Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'Ente appaltante informa l'appaltatore che "titolare" del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Ussassai e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, "responsabile" del suddetto trattamento sono i responsabili dei Servizi Interessati. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti

in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi. È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con il Comune, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

La presente scrittura privata è sottoscritta, in calce ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82,

**L'appaltatore** \_\_\_\_\_;

**Ente appaltante** \_\_\_\_\_;

**L'ente appaltante** \_\_\_\_\_;